



THEDEVILLAWYER

MANUALE OPERATIVO

Il Compenso dell'Avvocato

*Normativo · deontologico · giurisprudenziale
fiscale · strategico*

AVV. ANTONIO SALERNO

+ ADVOCATUS DIABOLI +

Edizione aggiornata — luglio 2026

AVVERTENZA METODOLOGICA

Avvertenza metodologica. Il manuale distingue costantemente il diritto vigente dalle proposte di riforma in itinere. Gli estremi normativi e gli importi sono verificati su fonti primarie (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Senato, CNF, Agenzia delle Entrate, Cassa Forense, Ministero della Giustizia) e su editori giuridici affidabili (Diritto.it, Giuffrè/Diritto e Giustizia, NT+ Diritto–Il Sole 24 Ore, La Nuova Procedura Civile, Brocardi). Le sentenze della Cassazione del 2026 sono riportate sulla base di fonti editoriali secondarie: il testo integrale non è stato consultato su fonte istituzionale per tutte le pronunce, salvo diversa indicazione; gli estremi (numero/data/sezione) e i principi sono pertanto da considerarsi ricavati da fonte secondaria. Ove un dato non sia verificato su fonte primaria, è esplicitamente indicato come «non verificato». Il presente testo ha finalità informativa e formativa e non sostituisce la consulenza professionale caso per caso.

TheDevilLawyer — Studio Legale Avv. Antonio Salerno · thedevillawyer.it

INDICE

AVVERTENZA METODOLOGICA	2
1. Premessa metodologica e quadro delle fonti.....	6
2. Fondamento civilistico del compenso.....	7
2.1 Il contratto d'opera intellettuale	7
2.2 Forme di determinazione del compenso	7
2.3 Il «decoro della professione» e i compensi simbolici.....	7
3. Ordinamento forense e conferimento dell'incarico	8
3.1 La legge professionale forense (L. 31 dicembre 2012 n. 247)	8
3.2 Forma scritta *ad substantiam* del patto sul compenso	8
3.3 Il preventivo dei costi	8
3.4 Il conferimento dell'incarico (art. 23 CDF)	8
4. I parametri forensi (D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022)	10
4.1 Struttura e base legale	10
4.2 Le quattro fasi	10
4.3 Regola di aumento/riduzione (diritto vigente)	10
4.4 Scaglioni di valore	11
4.5 Tabella 2 — Giudizi ordinari innanzi al Tribunale (valori medi, in euro)	11
4.6 Cause di valore superiore a € 520.000 (art. 6)	11
4.7 Cause di valore indeterminabile (art. 5 c.6)	11
4.8 Estratto di altre tabelle (valori medi, in euro).....	12
4.9 Aumenti e riduzioni dell'art. 4 (testo coordinato post-D.M. 147/2022).....	12
4.10 Domiciliatario (art. 7).....	13
4.11 Attività stragiudiziali (Capo IV, tabella 25).....	13
4.12 Esempio pratico di calcolo (causa ordinaria in Tribunale, valore € 25.000)	13
5. Equo compenso (L. 49/2023) e nullità delle clausole inique.....	14
5.1 La legge sull'equo compenso	14
5.2 Perimetro soggettivo — i clienti «forti» (art. 2)	14
5.3 Nullità delle clausole inique (art. 3).....	14
5.4 Nullità relativa e sostituzione automatica	14
5.5 Momento rilevante e disciplina transitoria	14
5.6 Il parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo (art. 7)	15
5.7 Impugnabilità degli avvisi/elenchi della PA e delle Casse.....	15
6. Deontologia forense del compenso.....	16
6.1 Art. 25-bis CDF (revisione CNF n. 959/2026).....	16
6.2 Art. 25 CDF — Accordi sulla definizione del compenso	16
6.3 Art. 27 CDF — Doveri di informazione.....	16
6.4 Art. 34 CDF — Azione contro il cliente per il pagamento del compenso	17

7. Liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi.....	18
7.1 Principi di base (artt. 91-92 c.p.c.)	18
7.2 Distrazione degli onorari (art. 93 c.p.c.)	18
7.3 Inderogabilità dei minimi	18
8. Patto di quota lite	19
8.1 Disciplina normativa	19
8.2 Orientamento della Cassazione — Sezioni Unite 14699/2025	19
8.3 Giurisprudenza di riferimento.....	19
9. Tutela del credito professionale: strumenti processuali.....	20
9.1 Decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.)	20
9.2 Rito sommario di cognizione per crediti giudiziali (art. 14 d.lgs. 150/2011)	20
9.3 Prescrizione del credito professionale	20
9.4 Frazionamento del credito	21
10. Casi speciali.....	22
10.1 Patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002)	22
10.2 Difesa d'ufficio.....	22
10.3 Mediazione, negoziazione assistita, arbitrato.....	22
11. Profili fiscali e previdenziali.....	23
11.1 Schema di calcolo della fattura	23
11.2 IVA 22%.....	23
11.3 CPA 4% (art. 11 L. 576/1980).....	23
11.4 Ritenuta d'acconto 20% (art. 25 DPR 600/1973)	23
11.5 Spese anticipate (art. 15 DPR 633/1972)	23
11.6 Fatturazione elettronica.....	23
11.7 Split payment e reverse charge	24
11.8 Cassa Forense — contributi 2026	24
11.9 Regime forfettario (L. 190/2014)	24
11.10 Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)	25
12. Le nuove regole sui pagamenti della PA (2026).....	26
12.1 Quadro normativo.....	26
12.2 Regole operative (dal 15 giugno 2026).....	26
13. Giurisprudenza ragionata 2026	27
13.1 Sentenze 2026 (fonti editoriali secondarie)	27
13.2 Giurisprudenza consolidata (riferimenti chiave).....	28
14. Strategie operative a tutela dello studio.....	29
14.1 Matrice rischio/sanzione deontologica	29
14.2 Checklist conferimento dell'incarico	29
14.3 Strategie di recupero del credito	29
14.4 Strategie contro liquidazioni giudiziali al ribasso.....	30
14.5 Strategie contro clausole inique imposte dai clienti «forti»	30
15. Appendici	31
15.1 Modello di informativa scritta sull'equo compenso (art. 25-bis c.2 CDF)	31
15.2 Modello di clausola di compenso (patto a percentuale sul valore dell'affare, ammissibile).....	31

15.3 Glossario essenziale	31
15.4 Scheda sintetica — diritto vigente vs riforma in itinere.....	32

1. Premessa metodologica e quadro delle fonti

Il compenso dell'avvocato in Italia è regolato da un sistema **pluristratificato**: fonti civilistiche (codice civile), fonti di ordinamento forense (L. 247/2012), fonti tariffarie/deontologiche (D.M. 55/2014, Codice Deontologico Forense), fonti sull'equo compenso (L. 49/2023), fonti processuali (c.p.c., d.lgs. 150/2011), fonti fiscali e previdenziali (DPR 633/1972, DPR 600/1973, L. 576/1980) e fonti sui pagamenti della PA (L. 199/2025, L. 88/2026).

Diritto vigente al 15 luglio 2026 (sintesi):

- Parametri forensi: D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) (;).
- Equo compenso: L. 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023.
- Art. 25-bis CDF: testo revisionato con delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026, in vigore dal 7 aprile 2026.
- Fisco/previdenza: IVA 22% (DPR 633/1972); CPA 4% (art. 11 L. 576/1980); ritenuta 20% (art. 25 DPR 600/1973); spese generali 15% (art. 2 D.M. 55/2014; art. 13 c.10 L. 247/2012).
- Pagamenti PA: L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e L. 88/2026 (conv. D.L. 38/2026), operativi dal 15 giugno 2026.

Proposta in itinere (NON diritto vigente): Disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense (A.C. 2629 / A.S. 1917), approvato dalla Camera il 26 maggio 2026 e in attesa del voto finale dell'Aula del Senato al 15 luglio 2026 (;).

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Il compenso è l'unico capitolo del diritto che troppi avvocati studiano sul cliente sbagliato: il primo che non paga. Meglio studiarlo qui, a mente fredda, che in decreto ingiuntivo.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

2. Fondamento civilistico del compenso

2.1 IL CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

La prestazione dell'avvocato è un **contratto d'opera intellettuale** — prestazione di lavoro autonomo regolata dagli artt. 2222 e **2230 c.c.**, caratterizzata dall'autonomia dello svolgimento e dall'assenza di vincolo di subordinazione. L'art. 2230 c.c. qualifica come esercizio di professione intellettuale la prestazione eseguita in modo professionale e abituale, regolata dalle disposizioni del capo del codice civile, salve le speciali disposizioni delle leggi professionali.

2.2 FORME DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso può essere determinato secondo un sistema progressivo di fonti:

- **Pattuizione scritta** tra avvocato e cliente (regola: art. 13 c.3 L. 247/2012; forma scritta *ad substantiam* ex art. 2233 c.3 c.c.).
- **Usi** (in difetto di pattuizione).
- **Parametri ministeriali** (D.M. 55/2014), applicabili in mancanza di pattuizione scritta e come criterio di liquidazione giudiziale delle spese di lite.
- **Liquidazione giudiziale** (artt. 91-92 c.p.c.).

La **libera determinazione del compenso** è principio generale: i parametri non sono vincolanti per la pattuizione tra avvocato e cliente, salvo i limiti dell'equo compenso (L. 49/2023) verso i clienti «forti».

2.3 IL «DECORO DELLA PROFESSIONE» E I COMPENSI SIMBOLICI

L'art. 2233 c.c., comma 2, vieta le liquidazioni di compensi «praticamente simbolici», non consone al decoro della professione: principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità a presidio dell'inderogabilità dei minimi tariffari.

+ IL TIMBRO DEL DIAVOLO

«Contratto d'opera intellettuale» suona nobile. Nella pratica è una promessa di risultato culturale con pagamento eventuale. Il fondamento civilistico è solido; è la memoria del cliente, sul punto, ad essere labile.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

3. Ordinamento forense e conferimento dell'incarico

3.1 LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247)

La L. 247/2012 è la legge quadro dell'ordinamento forense. Gli articoli rilevanti sul compenso sono:

- **Art. 13 c.2:** il compenso è pattuito «di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico» (disciplina il *momento* della stipula).
- **Art. 13 c.3:** la pattuizione è libera; è ammessa la pattuizione a tempo, forfettaria, a percentuale sul valore dell'affare.
- **Art. 13 c.4:** sono vietati i patti con cui l'avvocato percepisca una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (divieto di patto di quota lite).
- **Art. 13 c.5:** preventivo dei costi obbligatorio (come modificato dalla L. 124/2017).
- **Art. 13 c.6:** i parametri si applicano quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta.
- **Art. 13 c.9:** in mancanza di accordo, il Consiglio dell'Ordine rilascia il parere di congruità.
- **Art. 13 c.10:** spese generali forfettarie del 15%.

3.2 FORMA SCRITTA *AD SUBSTANTIAM* DEL PATTO SUL COMPENSO

L'art. 2233 c.3 c.c. (nel testo del D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006) stabilisce: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». La giurisprudenza consolidata qualifica il requisito come **ad substantiam** a pena di nullità: la prova del patto **non può essere desunta da fatture o comportamenti concludenti**, e la forma scritta **non è surrogabile**, salvo casi eccezionali di perdita incolpevole del documento (;). La riforma forense del 2012 **non ha inciso** sul requisito della forma scritta.

3.3 IL PREVENTIVO DEI COSTI

L'art. 13 c.5 L. 247/2012, come modificato dalla L. 124/2017 (c.d. preventivo obbligatorio), impone la comunicazione al cliente del preventivo dei costi. Sul piano deontologico, l'art. 27 CDF impone all'avvocato di informare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche, dell'importanza, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, e — **se richiesto** — di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione.

3.4 IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO (ART. 23 CDF)

L'art. 23 CDF detta la disciplina deontologica del conferimento: l'incarico è conferito dalla parte assistita; se conferito da un terzo occorre il consenso della parte assistita e lo svolgimento nel suo esclusivo interesse. Dopo il mandato, l'avvocato non deve intrattenere rapporti economici/patrimoniali/

commerciali con il cliente che possano influire sul rapporto professionale. Le sanzioni vanno dall'avvertimento alla sospensione da uno a tre anni.

4. I parametri forensi (D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022)

4.1 STRUTTURA E BASE LEGALE

Il **D.M. 10 marzo 2014 n. 55** — adottato ai sensi dell'art. 13 c.6 L. 247/2012 — è pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014 ed è in vigore dal 3 aprile 2014 (Normattiva – D.M. 55/2014;). Si compone di una **parte normativa** (artt. 1-29, cinque Capi) e di una **parte parametrica** di 26 tabelle allegate (più la tabella 25-bis), distinte per autorità giudiziaria: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione, giudice del lavoro, TAR e Consiglio di Stato, Corte dei conti, Commissioni tributarie, procedure esecutive, procedure concorsuali, penale, stragiudiziale, mediazione/negoziiazione assistita (25-bis), arbitrato (26).

Il **D.M. 13 agosto 2022 n. 147** (G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore 23 ottobre 2022) ha **integralmente sostituito** le tabelle e modificato l'art. 4 (;).

4.2 LE QUATTRO FASI

Il compenso si compone sommando le **sole fasi effettivamente svolte** (art. 4 c.5):

Fase	Contenuto
Studio	Esame atti, consultazione con cliente, ispezioni, ricerca documenti, parere/relazione precedente la costituzione
Introduttiva	Atti introduttivi e di costituzione, notificazioni, iscrizione a ruolo, contributo unificato
Istruttoria/ Trattazione	Richieste di prova, memorie, esame scritti, attività istruttorie, procedimenti incidentali
Decisionale	Precisazione conclusioni, comparse conclusionali e repliche, discussione orale, note spese, registrazione provvedimento

Importante. Il d.m. 55/2014 non prevede un compenso separato per la sola fase istruttoria, ma un compenso **unitario per trattazione/istruttoria** (art. 4 c.5 lett. c): il compenso per la fase di trattazione può essere liquidato anche senza assunzione di prove — Cass. ord. n. 18252/2026 (Misterlex).

4.3 REGOLA DI AUMENTO/RIDUZIONE (DIRITTO VIGENTE)

Il D.M. 147/2022 ha **unificato al 50%** sia l'aumento sia la riduzione dei valori medi (art. 4 c.1), abrogando il precedente regime differenziato (80%/50% e 100%/70% per la fase istruttoria):

- **Valore minimo** = valore medio × 0,50 (inderogabile)
- **Valore massimo** = valore medio × 1,50

Avvertenza critica. Alcune fonti secondarie non aggiornate continuano a riportare le percentuali previgenti (80%/50% e 100%/70%). Il diritto vigente è il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale.

4.4 SCAGLIONI DI VALORE

Gli scaglioni coincidono con quelli del contributo unificato: fino a € 1.100; € 1.100,01-5.200; € 5.200,01-26.000; € 26.000,01-52.000; € 52.000,01-260.000; € 260.000,01-520.000; oltre € 520.000 (con incrementi ex art. 6).

4.5 TABELLA 2 — GIUDIZI ORDINARI INNANZI AL TRIBUNALE (VALORI MEDI, IN EURO)

Importi tratti dal supplemento ordinario alla G.U. n. 236/2022:

Valore della causa	Studio	Introduttiva	Istruttoria	Decisionale	Totale 4 fasi
0,01 – 1.100,00	131,00	131,00	200,00	200,00	662,00
1.100,01 – 5.200,00	425,00	425,00	851,00	851,00	2.552,00
5.200,01 – 26.000,00	919,00	777,00	1.680,00	1.701,00	5.077,00
26.000,01 – 52.000,00	1.701,00	1.204,00	1.806,00	2.905,00	7.616,00
52.000,01 – 260.000,00	2.552,00	1.628,00	5.670,00	4.253,00	14.103,00
260.000,01 – 520.000,00	3.544,00	2.338,00	10.411,00	6.164,00	22.457,00

Valori minimi e massimi per scaglione (regola $\pm 50\%$):

Valore della causa	Compenso medio	Minimo (-50%)	Massimo ($+50\%$)
fino a 1.100,00	662,00	331,00	993,00
1.100,01 – 5.200,00	2.552,00	1.276,00	3.828,00
5.200,01 – 26.000,00	5.077,00	2.538,50	7.615,50
26.000,01 – 52.000,00	7.616,00	3.808,00	11.424,00
52.000,01 – 260.000,00	14.103,00	7.051,50	21.154,50
260.000,01 – 520.000,00	22.457,00	11.228,50	33.685,50

4.6 CAUSE DI VALORE SUPERIORE A € 520.000 (ART. 6)

Si applica un incremento percentuale progressivo (fino al $+30\%$ su ciascuno scaglione precedente): oltre € 8.000.000, fino al $+30\%$ sui parametri fino a € 8.000.000. Lo Studio Legale Ponzo riporta i totali medi risultanti: € 29.193,00 (scaglione 520.000,01-1.000.000); «da € 37.952,00» oltre € 1.000.000.

4.7 CAUSE DI VALORE INDETERMINABILE (ART. 5 C.6)

Di regola, di valore **non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000**; se di particolare importanza (oggetto, complessità, rilevanza degli effetti), entro lo scaglione fino a € 520.000.

4.8 ESTRATTO DI ALTRE TABELLE (VALORI MEDI, IN EURO)

Tabella 1 — Giudice di Pace (Studio/Introduttiva/Istruttoria/Decisionale): scaglione $\leq 1.100 \rightarrow 68/68/68/142$; $1.100,01-5.200 \rightarrow 236/252/352/425$; $5.200,01-26.000 \rightarrow 425/352/567/746$.

Tabella 3 — Cause di lavoro (totale 4 fasi per scaglione): $\leq 1.100 \rightarrow 641,00$; $1.100,01-5.200 \rightarrow 2.626,00$; $5.200,01-26.000 \rightarrow 5.388,00$; $26.000,01-52.000 \rightarrow 9.257,00$; $52.000,01-260.000 \rightarrow 13.395,00$; $260.000,01-520.000 \rightarrow 18.917,00$.

Tabella 12 — Corte d'Appello (totale 4 fasi): $5.200,01-26.000 \rightarrow 5.809,00$; $52.000,01-260.000 \rightarrow 14.317,00$.

Tabella 13 — Cassazione (senza fase istruttoria autonoma; Studio+Introduttiva+Decisionale): $5.200,01-26.000 \rightarrow 3.082,00$; $52.000,01-260.000 \rightarrow 7.655,00$.

4.9 AUMENTI E RIDUZIONI DELL'ART. 4 (TESTO COORDINATO POST-D.M. 147/2022)

Aumenti principali:

Ipotesi	Variazione	Norma
Atti telematici nativi	fino a +30%	art. 4 c.1-bis
Pluralità di parti (ciascun soggetto oltre il primo)	+30% fino a 10; poi +10% fino a 30	art. 4 c.2
Separazione/divorzio a istanza congiunta (assistenza entrambi)	+20%	art. 4 c.3
Conciliazione giudiziale/transazione	fase decisionale +1/4 (+25%)	art. 4 c.6
Manifesta fondatezza difese parte vittoriosa	fino a +1/3 ($\approx +33\%$)	art. 4 c.8
Class action (art. 140-bis d.lgs. 206/2005)	fino al triplo	art. 4 c.10
Motivi aggiunti TAR/Cons. Stato (fase introduttiva)	fino a +50%	art. 4 c.10-bis
Ricorso incidentale (fase introduttiva)	fino a +20%	art. 4 c.10-bis
Memoria ex art. 378 c.p.c. in Cassazione	fino a +50%	art. 4 c.10-quater

Riduzioni principali:

Ipotesi	Variazione	Norma
Assenza di questioni complesse	non superiore a -30%	art. 4 c.4
Responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.	-75%	art. 4 c.9
Inammissibilità/improponibilità/improcedibilità (gravi ragioni)	-50%	art. 4 c.9
Crediti di lavoro dipendente in stato passivo	fino a -50%	art. 4 c.10-quinquies
Praticante avvocato abilitato al patrocinio	metà (-50%)	art. 24

4.10 DOMICILIATARIO (ART. 7)

All'avvocato domiciliatario spetta un compenso non inferiore al **20%** dell'importo previsto dai parametri per le fasi processuali effettivamente seguite.

4.11 ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI (CAPO IV, TABELLA 25)

Per le attività stragiudiziali il giudice opera aumenti/riduzioni non oltre il 50% in diminuzione (art. 19 c.1). Il compenso a percentuale per gestione amministrativa/giudiziaria/convenzionale è fino al **5%** del valore dei beni amministrati (art. 26). Valori medi (tabella 25): 0,01-1.100 → 284; 5.200,01-26.000 → 1.985; 52.000,01-260.000 → 4.536; oltre 520.000, percentuale decrescente da 3% a 0,25%.

4.12 ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO (CAUSA ORDINARIA IN TRIBUNALE, VALORE € 25.000)

Voce	Importo (€)
Compenso 4 fasi (medio, scaglione 5.200,01-26.000)	5.077,00
Spese generali 15%	761,55
CPA 4% su (5.077+761,55)=5.838,55	233,54
IVA 22% su (5.838,55+233,54)=6.072,09	1.335,86
Totale dovuto	7.407,95
Ritenuta d'acconto 20% (su 5.838,55)	-1.167,71
Netto a pagare	6.240,24

+ IL TIMBRO DEL DIAVOLO

I parametri sono «medi». Traducendo dal ministeriale: il punto da cui il giudice parte per limare. Chi li invoca come un diritto acquisito ha già perso metà della nota; chi li usa come base di trattativa la incassa quasi tutta.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

5. Equo compenso (L. 49/2023) e nullità delle clausole inique

5.1 LA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO

La **L. 21 aprile 2023 n. 49** («Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»), in vigore dal 20 maggio 2023, definisce «equo compenso» come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, conforme ai compensi previsti dai parametri ministeriali (art. 1) (;).

5.2 PERIMETRO SOGGETTIVO — I CLIENTI «FORTI» (ART. 2)

La legge si applica ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) regolati da convenzioni in favore di:

- **imprese bancarie e assicurative**, loro **società controllate** e **mandatarie**;
- **imprese** con più di **50 dipendenti** o **ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**;
- **pubblica amministrazione** e **società a partecipazione pubblica** (D.Lgs. 175/2016).

Esclusioni: società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.

5.3 NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE (ART. 3)

- **Art. 3 c.1:** sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato; sono nulle le pattuizioni di un compenso **inferiore agli importi dei parametri**.
- **Art. 3 c.2:** sono inoltre nulle pattuizioni come divieto di acconti, anticipo spese a carico del professionista, modifica unilaterale, termini di pagamento superiori a 60 giorni.
- **Art. 3 c.4:** la nullità delle singole clausole **non comporta nullità del contratto**; opera **solo a vantaggio del professionista** ed è **rilevabile d'ufficio**.
- **Art. 4:** il giudice che accerta il carattere non equo ridetermina il compenso e può condannare al pagamento di un **indennizzo fino al doppio della differenza**.

5.4 NULLITÀ RELATIVA E SOSTITUZIONE AUTOMATICA

Si tratta di una **nullità di protezione (relativa)**. Ai sensi dell'**art. 1339 c.c.** e dell'**art. 1419 c.2 c.c.**, le clausole nulle relative alla determinazione del compenso sono **sostituite di diritto** dalle norme imperative (parametri ministeriali), operando a vantaggio del professionista (;).

5.5 MOMENTO RILEVANTE E DISCIPLINA TRANSITORIA

La **Cass. Sez. II n. 29039/2025** ha fissato il principio: per valutare la validità della clausola sul compenso è **necessario e sufficiente** che l'accordo fosse lecito **nel momento in cui è stato concluso il singolo contratto di patrocinio**, non della convenzione quadro (;).

Coordinamento transitorio (art. 11 L. 49/2023):

- Convenzioni stipulate **prima del 6 dicembre 2017** → normativa previgente.
- Contratti di patrocinio conclusi **dal 6 dicembre 2017 al 19 maggio 2023** → art. 13-bis L. 247/2012 (abrogato dall'art. 12 L. 49/2023 ma applicabile *ratione temporis*).
- Contratti di patrocinio conclusi **dal 20 maggio 2023** → L. 49/2023 (;).

5.6 IL PARERE DI CONGRUITÀ CON EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO (ART. 7)

L'**art. 7 L. 49/2023** stabilisce che il parere di congruità emesso dall'Ordine sul compenso richiesto dal professionista **costituisce titolo esecutivo** se rilasciato nel rispetto della L. 241/1990 e se il debitore **non propone opposizione** entro **40 giorni** dalla notificazione, ai sensi dell'**art. 281-undecies c.p.c.** Il giudizio di opposizione si svolge davanti al Tribunale del luogo di sede dell'Ordine, nelle forme dell'**art. 14 d.lgs. 150/2011**. Secondo il CNF (parere n. 24/2023), il parere con efficacia esecutiva opera **solo nel perimetro dell'equo compenso** (clienti «forti») (;).

5.7 IMPUGNABILITÀ DEGLI AVVISI/ELENCHI DELLA PA E DELLE CASSE

Il **TAR Lazio Sez. V n. 9870/2026** ha annullato l'avviso della Cassa dei commercialisti che fissava compensi forfettari degli avvocati, per violazione della L. 49/2023: la predeterminazione forfettaria sotto i parametri è nulla; le **casse previdenziali** rientrano nella nozione di «contraente forte» (CFNews). Nel medesimo senso: TAR Campania n. 469/2025, TAR Veneto n. 632/2024 e TAR Lazio n. 8580/2024 (natura imperativa della L. 49/2023) (Foroeuropeo – parere CNF n. 38/2024).

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Una legge scritta per difendere l'avvocato dal cliente forte. Nella realtà è spesso il cliente forte a ricordartela — subito dopo averti fatto firmare la clausola che la aggira. La tutela esiste se la fai valere, non se la subisci con un sorriso.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

6. Deontologia forense del compenso

6.1 ART. 25-BIS CDF (REVISIONE CNF N. 959/2026)

Iter:

- Inserimento originario: delibera CNF n. 275 del 23 febbraio 2024 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2024, in vigore 2 luglio 2024).
- **Revisione: delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026**, pubblicata nella **G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026** (codice redazionale 26A00480), **in vigore dal 7 aprile 2026** (;;).

La revisione è intervenuta a seguito delle censure dell'**AGCM**, per circoscrivere l'ambito applicativo ai soli clienti «forti» ex art. 2 L. 49/2023.

Testo vigente dell'art. 25-bis (sintesi):

- L'avvocato non può concordare un compenso non giusto, equo e proporzionato e non determinato in applicazione dei parametri forensi, nei rapporti professionali con i clienti «forti» (banche/assicurazioni e controllate/mandatarie; imprese >50 dipendenti o >10 mln; PA e società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. 175/2016), con esclusione di società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
- Se la convenzione/contratto/accordo è predisposto **esclusivamente dall'avvocato**, questi ha l'obbligo di **avvertire per iscritto** il cliente che il compenso deve rispettare i criteri di legge, pena la nullità della pattuizione.
- Il divieto (c.1) e l'obbligo (c.2) **non si applicano ai rapporti con soggetti diversi** da quelli del c.1.
- **Sanzioni:** violazione del divieto → **censura**; violazione dell'obbligo informativo → **avvertimento**.

Fonti;;.

Significato operativo. La rilevanza disciplinare è **ristretta** ai rapporti con i clienti «forti». Verso i clienti privati «ordinari» l'avvocato mantiene piena libertà negoziale, fermo il rispetto dei minimi inderogabili in caso di liquidazione giudiziale e dell'art. 2233 c.2 c.c. (decoro).

6.2 ART. 25 CDF — ACCORDI SULLA DEFINIZIONE DEL COMPENSO

La pattuizione è libera; è ammessa la pattuizione a tempo, forfettaria, per fasi, per l'intera attività, **a percentuale sul valore dell'affare** o su quanto si prevede possa giovare al destinatario. **Sono vietati** i patti con cui l'avvocato percepisca una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. **Sanzione:** sospensione da due a sei mesi.

6.3 ART. 27 CDF — DOVERI DI INFORMAZIONE

L'avvocato deve informare all'atto dell'assunzione dell'incarico delle caratteristiche, dell'importanza, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione; della prevedibile durata del processo e degli oneri ipotizzabili; **se richiesto**, comunicare in forma scritta il prevedibile costo; informare della mediazione, dei percorsi

alternativi, del patrocinio a spese dello Stato, degli estremi della polizza. **Sanzioni:** avvertimento (c.1-5); censura (c.6-8).

6.4 ART. 34 CDF — AZIONE CONTRO IL CLIENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

L'avvocato, per agire giudizialmente contro il cliente o la parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, **deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti**. **Sanzione:** censura. L'obbligo di rinuncia preventiva è **inderogabile** e pubblicistico. Le **Sezioni Unite**, con ord. n. 11519/2025, hanno chiarito che la rinuncia deve essere **espressa e formale**, anche in presenza di accordi stragiudiziali o mancato esercizio effettivo del mandato (Foroeuropeo – art. 34 CDF;).

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Il decoro non paga l'affitto; la sua assenza, però, paga il procedimento disciplinare. Il compenso simbolico è un lusso che ci si concede con i potenti, non una virtù da esibire con i deboli.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

7. Liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi

7.1 PRINCIPI DI BASE (ARTT. 91-92 C.P.C.)

- **Art. 91 c.p.c.:** le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione totale/parziale con motivato decreto.
- **Art. 92 c.p.c.:** il giudice può compensare le spese per gravi e specifiche ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.

La liquidazione segue il **principio di soccombenza**; la compensazione è eccezionale e richiede motivazione specifica.

7.2 DISTRAZIONE DEGLI ONORARI (ART. 93 C.P.C.)

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella sentenza che condanna alle spese, **distragga** in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese anticipate (art. 93 c.p.c., comma 1). Con la distrazione si instaura un **rapporto autonomo** tra legale e parte soccombente; l'avvocato può rivolgersi al cliente anche per la parte eccedente la somma liquidata. L'istanza ha carattere generale (anche orale in udienza); in caso di omessa pronuncia si attiva con la correzione della sentenza (artt. 287-288 c.p.c.) (;).

7.3 INDEROGABILITÀ DEI MINIMI

Il giudice **non può liquidare compensi inferiori ai valori minimi** parametrici (valore medio -50%): la liquidazione sotto il minimo è illegittima, salva l'ipotesi in cui una specifica norma consenta la riduzione (p.es. patrocinio a spese dello Stato, responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.). Lo scostamento dai valori medi — entro la forcilla minimo/massimo — va comunque **motivato** con riferimento a elementi concreti della prestazione. Principi affermati da **Cass. n. 22586/2021** e **Cass. n. 3765/2022**, ribaditi da **Cass. ord. n. 15831/2026** e **Cass. Sez. 5 ord. n. 311/2026** (;).

+ IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Il giudice liquida al ribasso non per cattiveria, ma per abitudine. La sola difesa è la nota spese analitica: ogni fase non documentata è, agli occhi del ruolo, una fase non svolta — e dunque non pagata.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

8. Patto di quota lite

8.1 DISCIPLINA NORMATIVA

- **Art. 2233 c.c.** (D.L. 223/2006): forma scritta *ad substantiam* dei patti sui compensi.
- **Art. 13 c.3 L. 247/2012:** pattuizione libera; ammessa la percentuale **sul valore dell'affare** o su quanto si prevede possa giovare al destinatario.
- **Art. 13 c.4 L. 247/2012:** **vietati** i patti con cui l'avvocato percepisca una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
- **Art. 25 c.2 CDF:** riprende il divieto; sanzione: sospensione da due a sei mesi.

Inquadramento storico: il divieto era nell'art. 2233 c.3 c.c. originario, **abrogato** dal D.L. 223/2006 (decreto Bersani), **ripristinato** dall'art. 13 c.4 L. 247/2012.

8.2 ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE — SEZIONI UNITE 14699/2025

Le **Sezioni Unite 31 maggio 2025 n. 14699** hanno ribadito:

- **Patto ammesso:** la percentuale è convenuta **in rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi** (valore presunto della controversia).
- **Patto vietato (nullità assoluta):** la percentuale è stabilita **rispetto al risultato della lite** (quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa).

La **ratio** è evitare la commistione di interessi tra cliente e avvocato e la trasformazione del rapporto professionale in rapporto associativo. Una pattuizione del tipo «5% del risultato ottenuto» è **nulla** in quanto configura patto di quota lite vietato (;).

8.3 GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

- Cass. S.U. n. 25012/2014 (patto ammesso se in forma scritta e proporzionato).
- Cass. n. 17726/2018 (con patto valido si possono derogare anche i massimi tariffari).
- Cass. n. 23738/2024 (nullità assoluta se correlato al risultato pratico).
- Cass. ord. n. 2135/2025 e n. 29895/2025 (Foroeuropeo).

+ IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Vietato per decenni, oggi ammesso entro confini stretti. Resta il patto che ti fa socio del cliente nella vittoria e capro espiatorio nella sconfitta. Firmalo quando credi nella causa più di quanto ci creda lui — mai il contrario.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

9. Tutela del credito professionale: strumenti processuali

9.1 DECRETO INGIUNTIVO (ART. 633 C.P.C.)

L'**art. 633 n.2 c.p.c.** consente il decreto ingiuntivo per i crediti di prestazioni professionali. La domanda (art. 636 c.p.c.) deve essere corredata dal **parere di congruità** dell'Ordine (non necessario se l'ammontare è determinato in base a tariffe obbligatorie). La **Cass. S.U. n. 19427/2021** ha chiarito che l'avvocato può avvalersi del procedimento monitorio ponendo a base del ricorso la parcella corredata dal parere di congruità; l'abrogazione delle tariffe non ha abrogato l'art. 636 c.p.c. (;).

9.2 RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE PER CREDITI GIUDIZIALI (ART. 14 D.LGS. 150/2011)

L'**art. 14 d.lgs. 150/2011** regola le controversie di liquidazione degli onorari per **prestazioni giudiziali civili**; originariamente previste in **rito sommario di cognizione**, a seguito della **riforma Cartabia** (D.Lgs. 149/2022, in vigore 2023) il rito è divenuto **rito semplificato di cognizione** (artt. 281-decies ss. c.p.c.). È competente l'ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato l'opera (tribunale in composizione collegiale). La **Cass. S.U. n. 4485/2018** — pronuncia di riferimento nell'assetto ante-Cartabia — ha chiarito che la controversia può essere introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. o con decreto ingiuntivo, con **esclusione** del rito ordinario; il rito si applica anche quando il cliente contesti l'**an debeatur**. **Limite:** si applica solo ai compensi per **attività giudiziale civile** (e alle prestazioni strumentali/complementari del mandato di difesa), non a giudizi penali, amministrativi o tributari né all'attività stragiudiziale autonoma (;).

9.3 PRESCRIZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE

Tipo di credito	Termine	Norma
Compensi professionali (avvocati)	3 anni (presuntiva)	art. 2956 n.2 c.c.
Corrispettivi e interessi	5 anni	art. 2948 n.4 c.c.
Credito ordinario	10 anni	art. 2946 c.c.
Credito accertato con sentenza/DI definitivo	10 anni (actio iudicati)	art. 2953 c.c.

Principi:

- La prescrizione **presuntiva triennale** si applica ai crediti professionali; l'eccezione è **inammissibile/infondata** quando il debitore contesti il credito nel suo ammontare (ammissione implicita di mancata estinzione, ex art. 2959 c.c.) — Cass. ord. n. 20056/2026 (AvvocatoAndreani).

- Se il giudizio riassunto si estingue per inerzia, la prescrizione — interrotta solo istantaneamente dalla notifica del decreto ingiuntivo originario — riprende a decorrere — Cass. ord. n. 14481/2026 (Avvocaticartellesattoriali).
- Un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni diventa definitivo e il credito acquisisce **nuova prescrizione decennale** ex art. 2953 c.c.
- Gli interessi decorrono dalla **messa in mora**, anche con liquidazione ex art. 14 d.lgs. 150/2011 — Cass. n. 24482/2022.

9.4 FRAZIONAMENTO DEL CREDITO

Il frazionamento è **illecito** solo quando il creditore, potendo unificare le pretese, scelga senza giustificazione di moltiplicare le azioni. È **giustificato** (e quindi lecito) quando i crediti derivano da procedimenti distinti, incardinati presso uffici diversi e rispondenti a regole di competenza autonome — Cass. ord. n. 19125/2026.

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

L'avvocato che non si fa pagare non è generoso: è il primo cliente insolvente di se stesso. Il decreto ingiuntivo contro l'ex assistito è sgradevole quanto igienico. Chi non tutela il proprio credito insegna al mercato che il suo tempo è gratis.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

10. Casi speciali

10.1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DPR 115/2002)

La liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio avviene con **decreto di pagamento** del giudice (art. 83), in base ai criteri dell'art. 82, applicando i parametri del D.M. 55/2014 (**valori medi**). **Riduzioni:**

- **Civile/amministrativo/contabile/tributario: -50%** (art. 130 DPR 115/2002).
- **Penale: -33%** (art. 106-bis DPR 115/2002).

La Corte costituzionale (sentt. 192/2015, 178/2017 e successive) ha dichiarato l'illegittimità «in parte qua» degli artt. 130 e 106-bis nella parte in cui non esclude la riduzione quando vengano utilizzate tariffe non aggiornate: con i parametri D.M. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/2022) la riduzione continua a operare (Normattiva – art. 106-bis;).

Il difensore non può chiedere né percepire dal cliente compensi diversi da quelli previsti dalla legge (art. 85): violazione = grave illecito disciplinare. La **Cass. ord. n. 22676/2026** ribadisce che la semplicità della causa non consente di negare il compenso per una fase: può ridursi al minimo ma non escludersi totalmente (Terzultimafermata).

10.2 DIFESA D'UFFICIO

Liquidata con i criteri del DPR 115/2002 (artt. 82 e 116) e dei parametri D.M. 55/2014, con le riduzioni sopra indicate ove ricorrano i presupposti del patrocinio. Per l'imputato irreperibile si applica l'ulteriore decurtazione dell'art. 106-bis, che non costituisce violazione del minimo tariffario (Cass. n. 4770/2022).

10.3 MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ARBITRATO

Mediazione (d.lgs. 28/2010, riformato dal d.lgs. 216/2024 in vigore 10 gennaio 2025): il compenso dell'avvocato è liquidato in base alla **tabella 25-bis** (art. 20 c.1-bis D.M. 55/2014, introdotto dal D.M. 147/2022). Le indennità del mediatore sono regolate dalla Tabella A del D.M. 180/2010 (;).

Tabella 25-bis (valori medi, totale 3 fasi in caso di esito positivo): 0,01-1.100 → 435; 5.200,01-26.000 → 3.043; 52.000,01-260.000 → 6.955.

Negoziazione assistita (D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014): compenso ex tabella 25-bis; obbligatoria per risarcimento da circolazione e domande fino a € 50.000. In caso di obbligatorietà, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte ammessa al patrocinio.

Arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.): compenso dell'avvocato ex **tabella 26**: 0,01-26.000 → 1.701; 52.000,01-260.000 → 7.439; 260.000,01-520.000 → 17.010. Oltre € 520.000 si applicano gli incrementi dell'art. 6. Il compenso dell'arbitro è disciplinato dall'art. 814-bis c.p.c..

11. Profili fiscali e previdenziali

11.1 SCHEMA DI CALCOLO DELLA FATTURA

Compenso + Spese generali 15% (art. 2 D.M. 55/2014) + Spese imponibili (trasferta art. 27, perizie, ecc.) = Imponibile fiscale + CPA Cassa Forense 4% (sull'imponibile fiscale) = Imponibile IVA + IVA 22% (sull'imponibile IVA) + Spese esenti (marche da bollo, anticipazioni ex art. 15) = Totale fattura – Ritenuta d'acconto 20% (su compenso + spese generali + spese imponibili) = Netto a pagare

Fonte schema:;

11.2 IVA 22%

Aliquota ordinaria (art. 16 DPR 633/1972). Base imponibile: compenso + spese generali 15% + spese imponibili + CPA. Le prestazioni dell'avvocato sono ordinariamente imponibili; non esiste esenzione IVA generale per l'assistenza in mediazione (il compenso resta imponibile, mentre il verbale di conciliazione beneficia di esenzioni proprie).

11.3 CPA 4% (ART. 11 L. 576/1980)

Contributo previdenziale per l'assistenza, addebitato al cliente e versato a Cassa Forense; **non concorre al reddito** professionale né all'IRPEF. Si calcola su compenso + spese generali + spese imponibili. Per le società tra avvocati è versato entro il 30 settembre (modello 5 ter).

11.4 RITENUTA D'ACCONTO 20% (ART. 25 DPR 600/1973)

Precisazione. La norma applicabile è l'**art. 25 DPR 600/1973** (non l'art. 25-bis, che riguarda le provvigioni). Codice tributo **1040**.

Si applica **solo se il committente è sostituto d'imposta** (società, enti, professionisti con partita IVA in regime ordinario, ditte individuali, condomini). **Non si applica** ai privati consumatori. Base: compenso + spese generali + spese imponibili; **non** sul CPA né sulle spese anticipate ex art. 15. Versamento con F24 entro il giorno 16 del mese successivo; CU entro il 28 febbraio (;).

11.5 SPESE ANTICIPATE (ART. 15 DPR 633/1972)

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, **documentate e intestate al cliente**, sono **escluse dalla base imponibile IVA** e **non soggette a ritenuta**. Tipiche: diritti di cancelleria, contributo unificato anticipato, marche da bollo anticipate, spese postali. Le spese generali forfettarie (15%) e le spese imponibili, invece, **concorrono** alla base imponibile (Fiscozen;).

11.6 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Obbligo generalizzato B2B/B2C dall'**art. 1 c.909 L. 205/2017**, con **decorrenza 1° gennaio 2019**. Le regole tecniche sono nel provvedimento AdE n. 89757/2018. Trasmissione tramite **Sistema di**

Interscambio (SDI); codice destinatario di 7 caratteri (privati) o 6 (PA), o PEC; codice convenzionale «0000000» se non comunicato. Tempi: immediata entro 12 giorni o differita entro il giorno 15 del mese successivo; conservazione 10 anni. Verso la PA l'obbligo era già vigente dal 2015. **Forfettari**: obbligati dal **1° gennaio 2024** (D.L. 36/2022 art. 18) (;).

11.7 SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE

Lo **split payment** (art. 17-ter DPR 633/1972) si applica alle prestazioni verso PA e società a prevalente partecipazione pubblica: il committente paga solo l'imponibile e versa l'IVA all'Erario. **Principio vigente**: lo split payment **non si applica** alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a titolo di acconto ex art. 25 DPR 600/1973 (art. 17-ter, comma 1-sexies, DPR 633/1972): l'avvocato che emette parcella con ritenuta verso una PA **non è soggetto a split payment**.

Cronologia normativa (verificata):

- **Fino al 30/6/2017**: esonero originario (comma 2 art. 17-ter) → le prestazioni con ritenuta NON erano soggette a split payment.
- **Dal 1/7/2017 al 13/7/2018**: il D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha **abrogato** il comma 2 → le prestazioni con ritenuta erano soggette a split payment.
- **Dal 14/7/2018**: il D.L. 87/2018 (c.d. decreto dignità, art. 12) ha introdotto il comma 1-sexies → **ripristino dell'esclusione** per i professionisti con ritenuta (art. 25 DPR 600/1973), per le fatture emesse dal 14/7/2018.

La deroga UE è stata prorogata fino al **30 giugno 2029** (proposta COM(2026) 281 final della Commissione Europea, in attesa di approvazione del Consiglio UE entro il 10 luglio 2026). Il reverse charge ordinario (art. 17) normalmente non riguarda le prestazioni professionali dell'avvocato (;).

11.8 CASSA FORENSE — CONTRIBUTI 2026

- **Contributo soggettivo 2026**: **17%** sul reddito professionale netto fino a € 131.800; **3%** sull'eccedente; **18% dal 2027**. Tetto rivalutato annualmente con indice ISTAT FOI.
- **Minimi 2026**: soggettivo intero € 2.790,00 / ridotto € 1.395,00; integrativo intero € 355,00 / ridotto € 177,50 (riduzione per i primi 6 anni se iscrizione ante 35 anni) (FISCOeTASSE).
- **Contributo di maternità**: previsto dall'art. 32 Regolamento; importo 2026 **non verificato** su fonte primaria (risulta ancora da definire; storicamente ~€ 96-100).
- **Autoliquidazione (Modello 5/2026 – redditi 2025)**: scadenza 30 settembre 2026.
- **Bandi 2026**: Bando 3/2026 (innovazione/compliance, 50% spese, € 750-5.000, domande entro 15 luglio 2026); Bando 8/2026 (strumenti informatici, 60%, fino a € 2.000); Bando 7/2026 (formazione praticanti under 35, 60%, fino a € 1.000); Bando 17/2026 (famiglie numerose, € 2.000-3.000) (;).

11.9 REGIME FORFETTARIO (L. 190/2014)

Disciplinato dall'art. 1 cc.54-89 L. 190/2014 (soglia innalzata a € 85.000 dalla L. 197/2022). Requisiti: ricavi/compensi ≤ € 85.000; spese per lavoro dipendente/accessorio ≤ € 20.000; redditi da lavoro

dipendente/assimilati ≤ € 35.000. Reddito = ricavi × **coefficiente 78%**; **imposta sostitutiva 15%** (5% per nuove attività nei primi 5 anni). **No IVA e no ritenuta** con dichiarazione in fattura; resta dovuto il **CPA 4%** (fuori campo IVA, non concorre al fatturato ai fini del coefficiente). Uscita: se € 85.000-100.000 dall'anno successivo; se > € 100.000 uscita immediata. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024 (;).

11.10 ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)

Gli avvocati sono soggetti obbligati (art. 3 c.4 lett. c) **solo quando** compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare in nome/conto del cliente o assistono in operazioni di trasferimento di diritti reali, gestione di fondi, costituzione/gestione di società. **Non ricadono** negli obblighi (salvo identificazione) le attività di **difesa e rappresentanza in giudizio** e la consulenza sull'eventualità di intentare/evitare un procedimento. Adeguata verifica obbligatoria per operazioni occasionali > € 15.000; segnalazione operazioni sospette (SOS) all'UIF; conservazione 10 anni; contante ≥ € 3.000 con segnalazione al MEF. **Esonero dalla SOS** per le informazioni acquisite nell'espletamento della difesa/rappresentanza in giudizio (;).

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

Il Fisco non attende che il cliente ti paghi per pretendere l'IVA. Fatturare nel momento sbagliato è il modo più elegante di finanziare lo Stato con denaro che non hai ancora incassato.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

12. Le nuove regole sui pagamenti della PA (2026)

12.1 QUADRO NORMATIVO

Due interventi:

- **L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)** — art. 1 c.725: inserisce il c.1-ter nell'art. 48-bis DPR 602/1973, estendendo ai professionisti (art. 54 TUIR) l'obbligo di verifica della regolarità fiscale, **dal 15 giugno 2026**.
- **L. 88/2026 (conv. D.L. 38/2026)** — art. 2-ter: modifica il c.1-ter, introducendo il **scomputo diretto** a favore dell'agente della riscossione.

Fonti:;;.

12.2 REGOLE OPERATIVE (DAL 15 GIUGNO 2026)

Per i compensi dovuti dalla PA agli esercenti arti e professioni (redditi ex art. 54 TUIR — avvocati, consulenti, periti, ausiliari del giudice):

- **Verifica senza soglia minima** per i professionisti: la PA effettua la verifica preventiva delle cartelle non onorate **indipendentemente dall'importo** del compenso (anche importi minimi). **Per le imprese resta la soglia di € 5.000.**
- **Scomputo diretto se debiti a ruolo $\geq$ € 5.000:** se le cartelle non onorate sono $\geq$ € 5.000 (esclusi importi in rateazione), la PA **non sospende** il pagamento ma **paga direttamente l'agente della riscossione** fino a concorrenza del debito e corrisponde al professionista **solo l'eccedenza** (liquidazione ripartita).
- **Ambito temporale:** si applica a **tutti i pagamenti** effettuati dal 15 giugno 2026, anche per prestazioni professionali pregresse liquidate successivamente.
- **Esclusioni:** indennità per danno biologico, assegni alimentari, sussidi assistenziali e trasferimenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministero della Giustizia (circolare 26 maggio 2026, «Filo Diretto») ha chiarito che la verifica va effettuata **esclusivamente in sede di pagamento**, non anticipata alla fase di liquidazione.

† IL TIMBRO DEL DIAVOLO

La stessa Amministrazione che impone l'equo compenso paga a centottanta giorni, quando li rispetta. Predicare bene e saldare in ritardo resta privilegio antico del legislatore verso chi la difende.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

13. Giurisprudenza ragionata 2026

13.1 SENTENZE 2026 (FONTI EDITORIALI SECONDARIE)

Pronuncia	Estremi	Principio	Fonte
Cass. ord. n. 19125/2026	11 giugno 2026	Forma scritta ad substantiam; prova non desumibile da fatture/comportamenti; frazionamento lecito se giustificato da procedimenti distinti; convenzioni tariffarie opponibili solo tra le parti; clausola «somma maggiore o minore» ha valore sostanziale	Diritto.it
Cass. ord. n. 15831/2026	2026	La mancata conclusione dell'affare stragiudiziale non giustifica da sola la riduzione sotto i minimi; onere motivazionale del giudice ancorato a elementi concreti della prestazione	Bollettino Ufficiale
Cass. ord. n. 21677/2026	25 giugno 2026, Sez. II	Indennità di trasferta dovuta anche senza pernottamento e senza specifica pattuizione; art. 27 D.M. 55/2014; quantum rimesso al giudice con criteri equitativi	NT+ Diritto; GiuriCivile
Cass. ord. n. 20056/2026	16 giugno 2026	Prescrizione presuntiva triennale: eccezione inammissibile se il debitore contesta il credito nell'ammontare (art. 2959 c.c.)	AvvocatoAndreani
Cass. ord. n. 18252/2026	6 giugno 2026, Sez. I	Compenso per fase di trattazione liquidabile anche senza assunzione di prove (art. 4 c.5 lett. c)	Misterlex
Cass. ord. n. 22676/2026	2 luglio 2026	Patrocinio a spese dello Stato: la semplicità della causa non consente di escludere totalmente il compenso per una fase	Terzultimafermata
Cass. ord. n. 14481/2026	2026	Prescrizione: se il giudizio riassunto si estingue per inerzia, la prescrizione interrotta dal D.I. originario riprende a decorrere	Avvocatcartellesattoriali
Cass. Sez. 5 ord. n. 311/2026	2026	Liquidazione spese legali: non si può scendere sotto i minimi inderogabili (-50%)	LexCED
Cass. ord. n. 17254/2026	Sez. II, dep. 1° giugno 2026	Difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio vincitore: profili di liquidazione	Terzultimafermata

13.2 GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA (RIFERIMENTI CHIAVE)

Tema	Pronuncia	Principio	Fonte
Forma scritta	Cass. ord. n. 34301/2023; n. 29432/2023; n. 15563/2022	Forma scritta ad substantiam non surrogabile	Ex Parte Creditoris; IUS/Giuffrè
Minimi inderogabili	Cass. n. 22586/2021; n. 3765/2022	Riduzione sotto i minimi richiede motivazione specifica	Diritto e Giustizia/Giuffrè
Equo compenso – momento	Cass. n. 29039/2025	Conta il momento del singolo contratto di patrocinio	Il Foglio del Consiglio
Patto di quota lite	Cass. S.U. n. 14699/2025	Ammesso se percentuale sul valore dell'affare; vietato se sul risultato	Il Foglio del Consiglio
Decreto ingiuntivo e parere di congruità	Cass. S.U. n. 19427/2021	Procedimento monitorio utilizzabile con parere di congruità	EIUS
Rito liquidazione onorari	Cass. S.U. n. 4485/2018	Rito sommario art. 14 d.lgs. 150/2011 o D.I.; escluso rito ordinario	Il Foglio del Consiglio
Art. 34 CDF	Cass. S.U. n. 11519/2025	Rinuncia a tutti gli incarichi per agire contro il cliente, espressa e formale	Diritto.it

Nota di trasparenza. La pronuncia Cass. S.U. n. 13189/2020, talora citata in dottrina secondaria sul tema della forma scritta, **non è stata verificata** su fonti primarie; la pronuncia di Sezioni Unite effettivamente di riferimento sul sistema dei compensi e degli strumenti di tutela del credito è la **Cass. S.U. n. 19427/2021**.

14. Strategie operative a tutela dello studio

14.1 MATRICE RISCHIO/SANZIONE DEONTOLOGICA

Condotta	Rischio	Sanzione	Fonte
Concordare compenso non equo con cliente «forte»	Disciplinare + nullità clausola	Censura	art. 25-bis c.1 CDF
Omessa informativa scritta (convenzione predisposta dall'avvocato verso cliente forte)	Disciplinare	Avvertimento	art. 25-bis c.2 CDF
Patto di quota lite vietato (percentuale sul risultato)	Nullità assoluta + disciplinare	Sospensione 2-6 mesi	art. 25 c.2 CDF; art. 13 c.4 L. 247/2012
Agire contro il cliente senza rinunciare agli incarichi	Disciplinare	Censura	art. 34 c.1-2 CDF
Mancata comunicazione del preventivo (se richiesto)	Disciplinare	Avvertimento	art. 27 CDF
Percepire compensi dal cliente ammesso al patrocinio	Disciplinare (grave illecito)	fino alla sospensione	art. 85 DPR 115/2002

14.2 CHECKLIST CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- ☐ Verifica identità del cliente e della parte assistita (art. 23 CDF).
- ☐ Accertamento della qualifica di cliente «forte» (banca/assicurazione; >50 dipendenti o >10 mln ricavi; PA/società a partecipazione pubblica).
- ☐ **Preventivo scritto** dei costi (art. 13 c.5 L. 247/2012; art. 27 CDF).
- ☐ **Patto sul compenso in forma scritta** *ad substantiam* (art. 2233 c.3 c.c.).
- ☐ Se cliente «forte» e convenzione predisposta dall'avvocato: **informativa scritta** sull'equo compenso (art. 25-bis c.2 CDF).
- ☐ Verifica conformità del compenso ai parametri (L. 49/2023) verso clienti «forti».
- ☐ Informativa su mediazione, percorsi alternativi, patrocinio a spese dello Stato, estremi polizza (art. 27 CDF).
- ☐ Adeguata verifica antiriciclaggio per operazioni > € 15.000 (D.Lgs. 231/2007).
- ☐ Distinzione in fattura: compenso, spese generali 15%, spese imponibili, CPA 4%, IVA 22%, spese anticipate ex art. 15, ritenuta 20% (se committente sostituto d'imposta).

14.3 STRATEGIE DI RECUPERO DEL CREDITO

- ☐ **Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo** (art. 7 L. 49/2023) verso clienti «forti»: notifica e, in assenza di opposizione entro 40 giorni, titolo esecutivo senza ulteriori adempimenti.

- **Decreto ingiuntivo** (art. 633 c.p.c.) con parcella corredata da parere di congruità (Cass. S.U. 19427/2021).
- **Rito semplificato di cognizione** ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (rito sommario, poi semplificato dopo la riforma Cartabia) per prestazioni giudiziali civili (Cass. S.U. 4485/2018).
- **Distrazione** ex art. 93 c.p.c., comma 1 per gli onorari non riscossi e le spese anticipate verso il soccombente.
- **Gestione della prescrizione:** interruzione tempestiva (diffide, notifiche); un D.I. non opposto entro 40 giorni converte il credito in *actio iudicati* decennale (art. 2953 c.c.).
- **Rispetto dell'art. 34 CDF:** rinuncia **espressa e formale** a tutti gli incarichi prima di agire contro il cliente (Cass. S.U. 11519/2025).

14.4 STRATEGIE CONTRO LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI AL RIBASSO

- Eccepire l'**inderogabilità dei minimi** (valore medio -50%) e chiedere motivazione specifica (Cass. 22586/2021, 3765/2022, 311/2026, 15831/2026).
- Opporsi alle liquidazioni «onnicomprensive» inferiori ai minimi come lesive del decoro professionale.
- Far valere che la mancata conclusione dell'affare stragiudiziale è **dato neutro** (Cass. 15831/2026).
- Difendere il compenso per la fase di trattazione anche in assenza di assunzione di prove (Cass. 18252/2026).
- Rivendicare l'**indennità di trasferta** anche senza pernottamento (Cass. 21677/2026).

14.5 STRATEGIE CONTRO CLAUSOLE INIQUE IMPOSTE DAI CLIENTI «FORTI»

- Azione di **dichiarazione di nullità** della clausola di compenso non equo e **riliquidazione** secondo i parametri (art. 3 c.6 L. 49/2023).
- Chiedere l'**indennizzo fino al doppio della differenza** (art. 4 L. 49/2023).
- **Impugnare** avvisi, bandi, elenchi, capitolati della PA o delle Casse che predeterminino compensi forfettari sotto i parametri (TAR Lazio 9870/2026; TAR Campania 469/2025).
- Diffidare per iscritto il cliente «forte» sull'obbligo di rispetto dei parametri (art. 25-bis c.2 CDF).

+ IL TIMBRO DEL DIAVOLO

La miglior strategia sul compenso ha un nome poco eroico: preventivo scritto. Tutto il resto è contenzioso che potevi evitare con due righe firmate prima, invece che con tre memorie depositate dopo.

— L'ADVOCATUS DIABOLI

15. Appendici

15.1 MODELLO DI INFORMATIVA SCRITTA SULL'EQUO COMPENSO (ART. 25-BIS C.2 CDF)

Informativa ai sensi dell'art. 25-bis, comma 2, del Codice Deontologico Forense (delibera CNF n. 959/2026). Il/la sottoscritto/a Avv. [...], in relazione all'incarico professionale conferito in data [...] da [...], qualificabile quale «cliente forte» ex art. 2 della L. 21 aprile 2023 n. 49 (indicare: impresa bancaria/assicurativa [e relative controllate/mandatarie] / impresa con oltre 50 dipendenti o ricavi > € 10.000.000 / pubblica amministrazione o società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. 175/2016), informa per iscritto la parte assistita che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, **pena la nullità della pattuizione**, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (L. 49/2023 e parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022).
Luogo e data [...] — Firma dell'avvocato [...]

15.2 MODELLO DI CLAUSOLA DI COMPENSO (PATTO A PERCENTUALE SUL VALORE DELL'AFFARE, AMMISSIBILE)

Il compenso per la prestazione professionale è pattuito, in forma scritta *ad substantiam* ex art. 2233 c.3 c.c. e art. 13 L. 247/2012, nella misura del [...] per cento (%) del valore dell'affare/degli interessi litigiosi, determinato in via presunta in [...], a prescindere dall'esito della lite, fermo il rispetto dell'equo compenso ex L. 49/2023 ove applicabile.

Avvertenza: una clausola del tipo «[X]% del risultato ottenuto» è **nulla** (patto di quota lite vietato, art. 13 c.4 L. 247/2012; art. 25 c.2 CDF; Cass. S.U. 14699/2025).

15.3 GLOSSARIO ESSENZIALE

- **Parametri forensi:** tabelle ministeriali (D.M. 55/2014) di liquidazione del compenso.
- **Equo compenso:** compenso proporzionato a quantità e qualità del lavoro, conforme ai parametri (L. 49/2023).
- **Cliente «forte»:** banca/assicurazione, grande impresa, PA/società a partecipazione pubblica (art. 2 L. 49/2023).
- **Parere di congruità:** parere dell'Ordine sul compenso richiesto; con efficacia di titolo esecutivo ex art. 7 L. 49/2023.
- **Distrazione:** attribuzione al difensore, nella sentenza, degli onorari e delle spese (art. 93 c.p.c.).
- **CPA:** contributo previdenziale per l'assistenza del 4% (art. 11 L. 576/1980).
- **Patto di quota lite:** patto con cui l'avvocato percepisce una quota del bene/ragione litigiosa; vietato (art. 13 c.4 L. 247/2012).
- **Split payment:** scissione del pagamento IVA per le operazioni con la PA (art. 17-ter DPR 633/1972); non applicabile ai professionisti con ritenuta.

15.4 SCHEDA SINTETICA — DIRITTO VIGENTE VS RIFORMA IN ITINERE

Voce	Diritto vigente (15 luglio 2026)	Riforma in itinere (DDL A.C. 2629 / A.S. 1917)
Determinazione del compenso	Libera pattuizione scritta; parametri in difetto; equo compenso verso clienti forti	Libera pattuizione nel rispetto dell'equo compenso; parametri biennali; eventuale estensione del parere di congruità
Parametri	D.M. 55/2014 + D.M. 147/2022	Aggiornamento biennale su proposta CNF
Deontologia	art. 25-bis CDF (delibera CNF 959/2026, vig. 7 aprile 2026)	(Armonizzazione con la delega)
Monocommittenza	Non disciplinata organicamente	Disciplina organica (no subordinazione; compenso congruo)
Società tra avvocati	Disciplina vigente	Società di persone/capitali/cooperative; 2/3 avvocati
Stato	Vigente	APPROVATO Camera 26 maggio 2026; al Senato, mandato ai relatori 1° luglio 2026; in attesa di voto dell'Aula

Fonte stato iter:;.

Manuale redatto il 15 luglio 2026 su fonti primarie e editori giuridici verificati. Gli importi tabellari sono tratti dal supplemento ordinario n. 236 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022 (D.M. 147/2022). Le percentuali di aumento/riduzione si riferiscono al testo coordinato dell'art. 4 D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 2 del D.M. 147/2022. Le indicazioni strategiche hanno finalità informativa e non sostituiscono la valutazione professionale caso per caso.